

Rapporto

numero

8227 R

data

27 febbraio 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

della Commissione giustizia e diritti sull'iniziativa parlamentare 9 dicembre 2019 presentata nella forma elaborata da Roberta Soldati e cofirmatari per la modifica dell'art. 23 cpv. 1^{bis} e introduzione di un nuovo cpv. 1^{ter} della Legge sull'organizzazione giudiziaria

I. LE RICHIESTE DELL'ATTO PARLAMENTARE

L'atto parlamentare in questione si prefigge di adottare anche per la Pretura del Distretto di Lugano, ad oggi ancora unica strutturata non solo in tre Sezioni territoriali (semi-generaliste) ma anche con tre Sezioni specialistiche (essenzialmente: diritto della locazione e diritto successorio; diritto delle esecuzioni e fallimenti e; diritto di famiglia), la medesima procedura di elezione dei suoi Magistrati così come introdotta per il Tribunale d'appello, ovvero con previo esercizio del diritto d'opzione dei Pretori o Pretori aggiunti in carica e messa a concorso specifica per la posizione per finire realmente vacante.

A tal fine, presentando soluzioni in forma elaborata tese alla modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG, RL 177.100), l'atto propone dunque l'introduzione di un nuovo art. 23 cpv. 1^{ter} LOG dal seguente tenore:

1^{ter} Entro un mese dalla notizia di una vacanza, il Presidente della Pretura di Lugano comunica alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale sezione il nuovo pretore sarà attivo in via principale.

Nella misura in cui si propone di indicare quale destinatario della comunicazione non già l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (un tempo competente per la disamina ed il preavviso per la nomina dei Magistrati), bensì direttamente la Commissione parlamentare a cui questa competenza è stata demandata in occasione della seconda parte dell'ultima revisione generale della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC, RL 171.100), ovvero la Commissione giustizia e diritti, gli iniziativaisti propongono di cogliere l'occasione per adeguare al nuovo diritto l'attuale art. 23 cpv. 1^{bis} LOG, il quale passerebbe così da:

1^{bis} Entro un mese dalla notizia di una vacanza, il Tribunale di appello comunica all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà attivo in via principale.

a:

1^{bis} Entro un mese dalla notizia di una vacanza, il Tribunale di appello comunica alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà attivo in via principale.

II. MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Governo, scorporando il tema dal pacchetto di atti pendenti in materia di revisione della Legge sull'organizzazione giudiziaria, ha preso posizione con messaggio n. 8227 del 18 gennaio 2023, invitando a respingere la proposta introduzione di un nuovo art. 23 cpv. 1^{ter} LOG, senza opporsi all'adeguamento del vigente art. 23 cpv. 1^{bis} LOG.

Va premesso che, come riferisce in messaggio il Governo, «nel 2020 il Dipartimento delle istituzioni aveva invitato la Pretura del Distretto di Lugano a ripensare l'organizzazione dell'Autorità giudiziaria, nell'ottica di migliorare il riparto delle competenze e delle attività delle Sezioni» (loc. cit., § II.1.3., pag. 5), lavoro in corso, ragion per cui occorrerebbe dapprima «attendere tali sviluppi prima di procedere con una modifica nei termini di cui all'atto parlamentare in oggetto» (*ibidem*).

Vero è poi che la Pretura del Distretto di Lugano costituisce un'anomalia rispetto al sistema altrimenti vigente in Ticino, sistema nel quale il Pretore ed il Pretore aggiunto esercitano con giurisdizione sul territorio distrettuale tutte le competenze previste all'art. 37 LOG, con la precisazione che:

- per il Distretto di Mendrisio vi sono due Preture, l'una avente Pretore con giurisdizione nei Comuni dei circoli di Balerna e Caneggio (Pretura di Mendrisio-Sud) e l'altra con Pretore avente giurisdizione negli altri Comuni del distretto (pretura di Mendrisio-Nord), Preture alle quali è attribuito congiuntamente un Pretore aggiunto;
- per il Distretto di Locarno vi sono due Preture, l'una avente Pretore con giurisdizione nei Comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio e Brione sopra Minusio (Pretura di Locarno-Città, nella quale vi sono un Pretore ed un Pretore aggiunto) e l'altra con Pretore avente giurisdizione negli altri Comuni del distretto (Pretura di Locarno-Campagna, nella quale vi sono parimenti un Pretore ed un Pretore aggiunto);
- per il Distretto di Bellinzona vi è una Pretura per tutto il territorio distrettuale, con un Pretore e due Pretori aggiunti;
- mentre nei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina non vi sono Pretori aggiunti bensì un solo Pretore per Pretura.

Per il Distretto di Lugano, l'art. 32 cpv. 2 LOG indica unicamente che vi è una sola Pretura, nella quale vi sono sei Pretori, uno dei quali la presiede, e quattro Pretori aggiunti.

Occorre far capo al Regolamento delle Preture (RL 177.120) per osservare che, giusta il suo art. 9, la Pretura del Distretto di Lugano si suddivide in sei Sezioni, ciascuna diretta da un Pretore, ma con competenze ripartite ex art. 9 cpv. 2 R delle Preture nel seguente modo:

- **Sezione 1:** cause con foro nei quartieri di Besso, Brè-Aldesago, Castagnola-Cassarate, Centro, Loreto e Molino Nuovo del Comune di Lugano, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6;
- **Sezione 2:** cause con foro nei quartieri di Breganzona e Villa Luganese del Comune di Lugano, nonché nei Comuni dei Circoli della Magliasina, di Agno, di Sessa, di Sonvico, di Vezia tranne i Comuni di Sorengo e Massagno, di Breno, di Capriasca e di Taverne,

ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6;

- **Sezione 3:** cause con foro nei rimanenti Comuni del Distretto di Lugano e nei quartieri di Barbengo, Carabbia, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello del Comune di Lugano, ad esclusione delle cause assegnate alle Sezioni 4, 5 e 6;
- **Sezione 4:** cause aventi per oggetto il diritto di famiglia, in alternanza con la Sezione 6, di diritto successorio e di diritto della locazione e dell'affitto;
- **Sezione 5:** cause definite agli artt. 251 CPC, 249 lett. a n. 2 CPC, 249 lett. b CPC, 249 lett. d nn. 1-4 e 6-10 CPC, 250 lett. c nn.i 1-7 e 9-10 CPC, 250 lett. d CPC, delle procedure sommarie, dell'assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri e delle procedure riguardanti le commissioni rogatorie;
- **Sezione 6:** procedure di cui agli artt. 271 CPC, 302 cpv. 1 lett. b e c CPC, 305 CPC, delle procedure sommarie, nonché di altre cause in materia di diritto di famiglia, in alternanza con la Sezione 4;

tenuto conto, inoltre, delle precisazioni ulteriori previste ai successivi capoversi 3, 4 e 5 del citato articolo.

Giusta l'art. 10 cpv. 1 R delle Preture: «*I pretori designano i singoli magistrati preposti alle sei Sezioni, garantito il diritto preferenziale di opzione dei magistrati in base all'ordine di anzianità di carica*».

Orbene, non a torto il Governo osserva che il diritto di opzione previsto nella surriferita norma «*può pertanto essere esercitato dai singoli pretori prima o dopo la nomina di un nuovo magistrato in forza al consesso della Pretura del Distretto di Lugano*» (loc. cit., § II.1.2, pag. 3), libero esercizio nel tempo che favorisce peraltro «*il fatto che le posizioni giudicanti in seno alla Pretura del Distretto di Lugano siano flessibili*» (loc. cit., § II.1.3., pag. 4), e, soprattutto, annota e sottolinea che le vaste competenze chieste ai Pretori in ambito civile presuppongono «*che chi riveste questa carica debba per principio essere un magistrato idoneo a occuparsi di qualsiasi tipologia di causa civile, a prescindere dal Distretto dove opera, dall'organizzazione della Pretura, come pure, con riferimento all'atto parlamentare qui in discussione, dall'attuale organizzazione della Pretura distrettuale di Lugano*» (ibidem, pag. 3).

L'adozione del proposto art. 23 cpv. 1^{bis} LOG tenderebbe a cristallizzare l'anomalia luganese, allorché l'auspicio, anche per la Pretura del Distretto di Lugano, è di un riparto in futuro esclusivamente territoriale e non (anche) per materie, parificando così le condizioni operative dei Pretori e Pretori aggiunti operanti nel Distretto di Lugano con quelle dei magistrati omologhi nel resto del Cantone.

III. APPROFONDIMENTI E CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione giustizia e diritti, preso atto della limitata apertura del Governo a parte dell'atto parlamentare, ritiene anch'essa di raccomandare al Parlamento il suo respingimento per quanto attiene al proposto art. 23 cpv. 1^{ter} LOG, accogliendo per contro l'adeguamento proposto trattandosi del vigente art. 23 cpv. 1^{bis} LOG.

Alla luce di queste intenzioni, preso atto di quanto dichiarato dall'allora Presidente della Pretura di Lugano, Pretora emerita Franca Galfetti Soldini in occasione della sua audizione del 14 novembre 2022, ovvero:

“abbiamo recentemente votato il principio, che però dovrà essere portato avanti dal nuovo presidente (che entrerà in carica il 1° gennaio 2023) secondo cui, perlomeno per quanto riguarda le territoriali, d'ora innanzi non distribuiremo più i singoli incarti in base al territorio bensì in ordine di entrata, in modo che, a partire quando questa modifica del regolamento entrerà in vigore, ci sarà perlomeno una parità delle entrate di incarti. Dopo occorrerà trovare alcuni correttivi, ma queste sono questioni tecniche che non penso vi interessino molto”

la prima firmataria, membro della Commissione giustizia e diritti, rassicurata dal fatto che una certa revisione della Pretura di Lugano già risulta in corso, ha preannunciato la rinuncia a presentare un proprio Rapporto.

IV. CONCLUSIONI

Sulla scorta delle considerazioni suesposte, la maggioranza della Commissione giustizia e diritti invita il Gran Consiglio ad approvare l'allegato disegno di Legge, respingendo per il resto l'iniziativa elaborata presentata il 9 dicembre 2019 da Roberta Soldati e cofirmatari *Per la modifica dell'art. 23 cpv. 1^{bis} e introduzione di un nuovo cpv. 1^{ter} della Legge sull'organizzazione giudiziaria.*

Per la Commissione giustizia e diritti:

Nicola Corti, relatore

Aldi - Bertoli - Dadò - Durisch - Galusero -

Gendotti - Guscio - Lepori C.- Maderni -

Minotti - Noi - Pagani - Soldati (con riserva) - Viscardi

Disegno di

**Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(LOG)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il rapporto della Commissione giustizia e diritti n. 8227 R del 27 febbraio 2023;

decreta:

I

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Entro un mese dalla notizia di una vacanza, il Tribunale di appello comunica alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà attivo in via principale.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.